COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

VII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

PAG.

Disegni di legge *Discussione e approvazione*

Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza. 363 . . . 50

PRESIDENTE . . . 50, 51, 53
MARCHESI, *Relatore* . . . 50, 51
SCIORILLI BORRELLI . . . 50
TRABUCCHI . . . 51
LOZZA . . . 51
ERMINI . . . 51, 52
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 52
DE LAURO MATERA ANNA . . . 52
BARTESAGHI . . . 53

Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica (364) . . . 54

PRESIDENTE . . . 54, 55, 56, 57
VETRONE, *Relatore*. . . . 54, 56, 57
SCIORILLI BORRELLI . . . 55, 56
PITZALIS . . . 55
FABRIANI . . . 56
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 56, 57
ERMINI . . . 57
BARTESAGHI . . . 57
GAUDIOSO . . . 57
MARCHESI . . . 57

PAG.

Proposte di legge *Discussione e approvazione*

MALAGUGINI ed altri. Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale (368) . . . 57

PRESIDENTE . . . 57, 58
SCAGLIA GIOVAMBATTISTA, *Relatore* . . . 58
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 58

ERMINI: Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio (452) . . . 59

PRESIDENTE . . . 59, 60, 62, 64, 65
ERMINI, *Relatore* . . . 59, 62, 65
BARTESAGHI . . . 60
LOZZA . . . 60
D'AMBROSIO . . . 61, 65
NICOSIA . . . 61, 64, 65
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 61, 63
DELLA SETA . . . 61, 62
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . 62
TRABUCCHI . . . 62, 64
MARZANO . . . 62
GAUDIOSO . . . 65
MALAGUGINI . . . 65
FABRIANI . . . 65

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*)

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 (480) 65

PRESIDENTE . . 65, 66, 67
SCAGLIA GIOVAMBATTISTA, *Relatore* 65
NATTA . . 66
MALAGUGINI 66
MARZANO 66, 67
ERMINI 66, 67

Per le vacanze natalizie nelle scuole:

FRANCESCHINI FRANCESCO 67
PRESIDENTE 67

Votazione segreta:

PRESIDENTE 67

La seduta comincia alle 10.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza. (363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Su questo disegno di legge era stato chiesto il parere della Commissione Esteri che si è espressa in senso favorevole.

L'onorevole Marchesi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARCHESI, *Relatore*. Con questo disegno di legge si vuole consentire agli stranieri di conseguire il titolo di libero docente senza la limitazione del numero chiuso, a condizione: primo, che ottengano in una Università italiana o in un Istituto superiore un diploma di specializzazione o di perfezionamento; secondo, che quando abbiano conseguito l'abilitazione, non pensino affatto ad esercitarla in una università italiana o in un istituto italiano.

Data l'urgenza del provvedimento, direi di votarlo con un « sì », perché il poco è sempre preferibile al nulla; ma un « sì » molto stentato, perché avrei desiderato una maggiore ampiezza, avrei desiderato, cioè, che il disegno di legge fosse presentato senza le limitazioni che vi sono. È spiacevole dover constatare come nella legislazione italiana di questa nuova Repubblica ci sia una eccessiva cautela nel non toccare interamente le disposizioni del passato regime, in modo da lasciarne in vigore almeno un residuo, un cospicuo residuo, forse in segno di rispettosa memoria. Nella introduzione a questo disegno di legge si dice, quasi a rassicurare il lettore, che « nulla si innoverebbe al principio vigente, che l'insegnamento nelle università della Repubblica venga impartito da docenti cittadini italiani ». Ma è questo un principio per il quale io non ho nessuna simpatia, un principio di pura marca fascista. Il fascismo pose il divieto ai cittadini stranieri di insegnare nelle università italiane e farsi una scuola. L'onorevole Ermini, l'altro giorno, mi ricordava un esempio che ben conosco: quello del tedesco professor Beloch che per molti anni insegnò con onore e con profitto qui all'università di Roma. E ce ne sono tanti e tanti altri.

L'università come sede di studi superiori, come asilo massimo ed apertissimo della scienza, non può riconoscere altri diritti che quelli che provengono dall'attività scientifica, e non può imporre altri doveri che quelli dei meriti scientifici. Nella nostra vecchia e sapientissima legislazione scolastica italiana, per l'accesso alle cattedre universitarie non si richiedeva che la produzione scientifica pura e semplice, nessun titolo di studio. E ciò è naturale. Soltanto una volta a un Ministro della pubblica istruzione che era provveduto del titolo di libera docenza, venne in mente di imporre questo titolo come indispensabile per i concorsi universitari. Ma la cosa non ebbe seguito e tutto tornò come prima. E, ripeto, è naturale che sia così. La scienza tende a superare sempre i confini delle Nazioni. La scienza batte alle porte di tutti i Paesi e chiede l'opera di tutti senza certificati di sudditanza o di cittadinanza. Soltanto in tempo di guerra la scienza perde la sua dignità e il su valore universale; ma noi non possiamo considerarci in tempo di guerra.

Quindi proporrei che le limitazioni poste nel disegno di legge fossero abolite, che cioè gli studiosi stranieri possano presentarsi ai concorsi di libera docenza alle stesse condizioni degli studiosi italiani. Perché io comprendo la protezione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e industriali, ma per quelli scientifici mi pare un'assurdità: non sarebbe che la protezione della ignoranza. Questo è quanto dovevo dire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Alla relazione dell'onorevole Marchesi desidero aggiungere

semplicemente due osservazioni. La prima è questa: che è evidente la necessità di sopprimere il numero chiuso per le libere docenze. Noi non comprendiamo perché, mentre in una precedente seduta, nella quale esaminammo una proposta intesa a escludere dal numero chiuso i mutilati e gli invalidi, questa fu respinta, oggi con una certa contraddizione vogliamo togliere questa limitazione a beneficio di cittadini di altre Nazioni.

Pertanto, chiederei anzitutto che il numero chiuso fosse abolito, in generale, per tutti.

In secondo luogo, perché si raggiungano le finalità insite nel disegno di legge, come magistralmente ha illustrato il collega Marchesi, io desidererei che fosse accentuato il principio della reciprocità, altrimenti questa disposizione andrebbe tutta a beneficio degli stranieri, mentre è nostro desiderio che se un cittadino italiano vuole conseguire la libera docenza in una università straniera, non ci siano le limitazioni poste dalla legislazione scolastica delle altre Nazioni.

Concludendo, mentre mi dichiaro favorevole a questo disegno di legge che cerca di allargare l'orizzonte nel campo degli studi, chiederei però che fosse abolito per tutti il numero chiuso per le libere docenze e che si accentuasse il principio della reciprocità nella applicazione di questo progetto, i cui effetti verrebbero ad essere limitati o addirittura frustrati se non ispirassimo l'applicazione di questa legge ai concetti tradizionali della reciprocità, più che mai validi nel campo degli studi universitari.

TRABUCCHI. Sono perfettamente d'accordo con l'esposizione del relatore, soprattutto per quanto riguarda la necessità di abolire quel dispositivo della legge secondo cui i docenti stranieri non potranno valersi della docenza, che noi concediamo, in Italia.

Prima però di illustrare questo punto, desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra disposizione della legge, quella che fa obbligo ai cittadini stranieri, per avere il titolo, di essere in possesso di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università o Istituti superiori italiani.

Può essere discussa l'opportunità o meno di tale clausola per coloro che domandano la docenza in una materia di medicina; ma per le lettere, ad esempio, essa è assurda, poiché non esistono in Italia scuole di perfezionamento.

MARCHESI, *Relatore*. Ne esisteva una a Firenze, ma poi fu uccisa dall'Università.

TRABUCCHI. Sarei quindi del parere di abolire questa disposizione, oppure di sostituirla con un'altra con cui si richieda di aver frequentato per un periodo di almeno tre anni accademici nostri centri universitari di studio.

Per quanto riguarda poi la convenienza che i docenti stranieri, i quali abbiano conseguito questo titolo in Italia, se ne possano valere anche in Italia, io credo non vi sia niente da aggiungere a quanto ha esposto il relatore. Vorrei solo sottolineare l'assurdità di una disposizione di questo genere, perché il titolo di docente non è un titolo onorifico, ma è un titolo che corrisponde a una funzione, e quindi sarebbe incomprensibile che dessimo tale titolo per una funzione da esercitare all'estero e non in Italia.

Desidero ancora aggiungere, per quanto riguarda la disposizione secondo cui gli stranieri che aspirino alla libera docenza potranno partecipare ai concorsi indetti per il 1953, che sarebbe necessario aggiungere qualcosa di esplicativo, dato che il termine per la presentazione delle domande è già scaduto e sta per scadere anche il termine per la presentazione dei titoli.

LOZZA. Signor Presidente, desidero fare una proposta concreta nell'ambito delle dichiarazioni fatte dal relatore. Noi facemmo, nell'altra legislatura, una legge per la libera docenza. Quella legge, si è detto in altra occasione, non la si deve mutare troppo presto, per cui abbiamo rinunziato ad introdurre dei mutamenti. Adesso ci troviamo di fronte ad un'altra richiesta di modifica; senza introdurre particolari varianti al sistema oggi vigente, potremmo fermarci alla prima parte dell'articolo unico, dicendo semplicemente: « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche cittadini stranieri ».

PRESIDENTE. Il relatore e l'onorevole Ermini hanno già presentato un emendamento, integralmente sostitutivo, del seguente tenore:

« Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche cittadini stranieri che siano in possesso di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esame di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

ERMINI. Per il fatto stesso che ho firmato l'emendamento con l'onorevole Marchesi, è ovvio il mio pensiero in proposito. Desidero

ad ogni modo dichiarare che sono pienamente favorevole al disegno di legge. Qui si tratta di una affermazione di principio, onorevole Marchesi, come bene lei ha detto. Chi chiede la libera docenza ed ottiene di salire sulla cattedra universitaria — noi dobbiamo dirlo apertamente — non ottiene nulla; se ottiene qualcosa, è il ringraziamento per essersi dato agli studi ed essere stato meritevole di venire all'università. Noi dobbiamo essere grati a quanti, da qualunque parte del mondo vengano, entrano nelle nostre università per insegnare.

Pertanto, sono pienamente d'accordo su questa legge così emendata, che risolve un problema per noi di una certa importanza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sia consentito di intervenire nel corso della discussione. Concordo perfettamente con l'emendamento proposto dai colleghi Marchesi ed Ermini.

Ho solo una perplessità, una preoccupazione — sulla quale però lascio decidere la Commissione — riguardo all'ultimo comma. A me pare giusto che agli esami per la libera docenza siano ammessi i cittadini stranieri che abbiano un titolo equipollente a quello dei cittadini italiani ammessi alla libera docenza. E desidero sia ben chiaro a questo proposito che noi per titolo equipollente intendiamo o la laurea, richiesta per i cittadini italiani, o il titolo di specializzazione o perfezionamento di cui si parlava nella formulazione iniziale del disegno di legge. Ma ormai costoro entrano a parità di diritti con i cittadini italiani, e allora, siccome per il concorso del 1953, che è col numero chiuso, il termine per la presentazione delle domande è già scaduto e siamo ormai nella imminenza della scadenza del termine per la presentazione dei titoli, io mi preoccupo — e questa mia preoccupazione sottopongo alla Commissione — che questi cittadini stranieri, i quali presenteranno domanda in virtù della nuova legge, vengano ad immettersi in un concorso i cui termini sono già scaduti. Io non vedrei difficoltà ad applicare le disposizioni della presente legge a favore degli stranieri a cominciare dalla prossima sessione di esami per la libera docenza. Non so quale danno essi ne potrebbero avere.

Noi abbiamo una specie di culto formale per le leggi dei concorsi che sono i bandi di concorso; consideriamo i termini sacramentali, tanto sacramentali che se arriva mezz'ora dopo la scadenza del termine, il candidato è escluso dal concorso. Oggi, invece, immettiamo in un concorso con i termini già scaduti dei nuovi candidati, in base a una legge che viene a limitare ulteriormente le già limitate possibilità di coloro che avevano presentato domanda per il concorso. Si turba l'equilibrio di un concorso in atto, se queste disposizioni si applicano per la sessione del 1953. Se invece si applicassero puramente e semplicemente a cominciare dalla futura sessione, non avrei nessuno scrupolo.

Con questo non voglio contrastare la richiesta che sarebbe stata avanzata da cittadini stranieri per partecipare alla sessione di libera docenza del 1953.

Lascio decidere alla Commissione. Ma io dovevo sottoporre questa considerazione ai colleghi, perché noi non vogliamo né aiutare né pregiudicare questi stranieri, ma porli allo stesso livello degli italiani. Con questa norma, però, noi poniamo i candidati italiani in una certa condizione di inferiorità, il che turba l'equilibrio che volevamo raggiungere con l'emendamento proposto.

DE LAURO MATERA ANNA. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario. In effetti le cose stanno così. E io ritengo che questo problema, che nella sua essenza si presenta come giusto — ognuno di noi credo sia d'accordo col relatore — sia intimamente legato alle due questioni poste dall'onorevole Sciorilli Borrelli: la questione della reciprocità, di cui penso bisognerebbe occuparsi, e quella del numero chiuso. Penso pertanto che questa legge non dovrebbe andare in vigore da questa sessione di esami, ma dalla prossima, per non ledere gli interessi di coloro che già hanno presentato domanda. Questo per quanto riguarda il numero chiuso.

Inoltre bisognerebbe affrontare la questione della reciprocità.

ERMINI. Io penso — e credo che l'onorevole Marchesi sia d'accordo con me — che per ovviare all'inconveniente denunciato dal Sottosegretario, inconveniente che mi pare molto grave, si potrebbe dire. « Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione di esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953: per quest'anno, indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina ». In modo che per il primo anno, dato che siamo arrivati tardi e potremmo danneggiare coloro che già hanno presentato domanda, questi stranieri siano fuori numero.

Si tratta di una disposizione transitoria: in questa maniera, non danneggiamo gli stranieri negando loro la libera docenza, dato che costoro non per loro colpa si trovano in tale si-

tuazione; né danneggiamo gli altri, poiché ammettiamo gli stranieri fuori numero.

BARTESAGHI. Per gli anni venturi, mi sembra che la questione del numero chiuso diventi essenziale, perché, una volta abolito il numero chiuso, è giusto parificare tutti indipendentemente dalla nazionalità, dando il diritto di insegnare in base ai titoli scientifici. Se però manteniamo il numero chiuso, alcuni studiosi italiani che avrebbero capacità ed attitudine a conseguire la libera docenza, non potrebbero ottenerla non perché immeritevoli, ma perché degli stranieri sarebbero preferiti a causa del numero chiuso.

Ritengo pertanto che il collegamento, la connessione che stabiliva prima il collega Sciorilli Borrelli sia veramente essenziale e debba essere affrontata. Per quest'anno la scantoniamo con quell'espediente. Ma per gli anni venturi il problema va risolto.

PRESIDENTE. Il problema posto dall'onorevole Sciorilli Borrelli in realtà esula dal progetto di legge in esame. Come i colleghi sanno, nella passata legislatura questa Commissione, in sede legislativa, aveva deliberato la soppressione del numero chiuso, dopo ampia approfondita discussione. Senonché il Senato modificò la legge ripristinando il numero chiuso. E poiché era urgente bandire il concorso per le libere docenze, non parve opportuno alla Commissione di insistere sul suo punto di vista, ed essa preferì adattarsi temporaneamente alla decisione adottata dal Senato. Io penso che si possa tornare sull'argomento, e che anzi sia opportuno. Per quanto mi riguarda, non esito a dire che sono assolutamente contrario al numero chiuso che considero uno sproposito. La libera docenza non conferisce un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato. Se è libera, deve essere aperta a tutti, altrimenti non è libera: si chiami in altro modo, si chiami docenza privata, come si chiamava una volta, ma non libera. Il numero chiuso rappresenta veramente un nonsenso, e il fine cui esso tende, cioè quello di un maggior rigore nelle prove di esame per la libera docenza, non viene affatto raggiunto. Tutti coloro che tra noi hanno partecipato a commissioni giudicatrici di libera docenza, sanno che, nonché aumentare, il rigore delle prove col numero chiuso è diminuito notevolmente; e si capisce il perché: molto spesso ci sono concorrenti che non hanno a parer nostro una sufficiente maturità per aspirare al titolo della libera docenza. Tuttavia ci sono dei posti a disposizione, e sembra quasi un peccato farli perdere; per cui succede che si abilitano alla libera docenza dei candidati che, se il numero chiuso non ci fosse stato, probabilmente non sarebbero stati mai abilitati. Nel passato, quando non esisteva questa norma, ricordo benissimo che le prove erano notevolmente più rigorose.

Comunque, è questione che momentaneamente esula dall'oggetto della discussione; ma deve essere affrontata, e potrebbe esserlo con una proposta di iniziativa parlamentare.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Trabucchi, a me sembra non necessario né opportuno introdurre nella legge una norma per riaprire i termini del concorso. Si tratta di atto amministrativo, per cui può bastare una raccomandazione al Governo perché esamini la cosa.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche cittadini stranieri, che siano in possesso di diploma di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani.

L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

Le abilitazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono soggette a conferma; né danno titolo all'esercizio della libera docenza presso Università od Istituti d'istruzione superiore italiani.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

Il relatore e l'onorevole Ermini hanno proposto il seguente emendamento integralmente sostitutivo:

« Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche cittadini stranieri, che siano in possesso di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953: per questo anno, indipenden-

temente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica. (364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica.

L'onorevole Vetrone, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VETRONE, *Relatore*. Il presente disegno di legge, riguardante la creazione di un ruolo di ispettori onorari, viene, o meglio tende a colmare una grave lacuna che si registra oggi relativamente al reperimento, alla conservazione e alla tutela di tutto il patrimonio di interesse storico per la scienza e per la tecnica. Tale istituzione corrisponde a quella già esistente, prevista dalla legge 27 luglio 1937, n. 386, sugli uffici e sul personale delle Accademie di belle arti; infatti questa legge stabilisce, agli articoli 47 e 52, la creazione di ispettori onorari con la funzione di vigilare sui monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e con l'incarico di dare notizia alla sovraintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, segnalando i necessari provvedimenti.

Analoghe sono le finalità della legge che attualmente noi abbiamo in esame, e si deve presumere che pure corrispondenti e favorevoli possano essere i risultati. D'altra parte, come si ritenne indispensabile a suo tempo una particolare organizzazione per il reperimento, la conservazione e la custodia del prezioso patrimonio nazionale d'arte, si deve considerare necessaria una analoga provvidenza per il patrimonio scientifico e tecnico.

Una rassegna nazionale di cimeli e documenti interessanti la storia della scienza e della tecnica fu realizzata in Firenze nel 1929 con la prima Esposizione nazionale di storia delle scienze, esposizione che poi diede origine all'Istituto e Museo di storia delle scienze, con sede nella stessa città.

L'anno successivo, il 1930, con l'approvazione del programma per il Museo nazionale della scienza e della tecnica in Milano, costituito in ente morale col decreto 15 novembre 1947, Guglielmo Marconi, allora presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, approvò anche il censimento generale del materiale di interesse storico nel campo della scienza e della tecnica. Frutto di quella prima limitata indagine fu comunque la suggestiva documentazione selezionata per l'Esposizione di Chicago del 1933: « Un secolo di progresso », collezione che rivendica priorità e primati italiani documentando l'apporto dato dal nostro Paese al progresso della civiltà.

Non fu possibile però, per diverse cause, fare il censimento completo. Soltanto dopo la guerra, su richiesta del Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano, il Ministero della pubblica istruzione, con la collaborazione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Milano, con circolare del 1° novembre 1949, n. 127948, invitò musei, istituti, enti e privati a fornire le notizie necessarie per il reperimento dei materiali specificati; e ciò anche per venire incontro ad una analoga richiesta di carattere internazionale, corrispondente all'iniziativa del Museo di Milano e facente capo all'International Council of Museums, sotto gli auspici dell'U.N.E.S.C.O. L'esito non fu però quale si poteva sperare: molti enti non diedero alcun riscontro, altri comunicarono risposte negative, ben pochi fornirono un serio contributo.

Frattanto l'Istituto e Museo di storia delle scienze di Firenze, avuti dal Ministero della pubblica istruzione i mezzi per pubblicare il catalogo della mostra del 1929 (uscito nel 1952), esperiva pure indagini dirette per aggiornate i dati ed appurare la consistenza dei cimeli dopo le dolorose vicende della guerra, constatando nuovamente le complesse difficoltà del compito.

Il problema della più efficace tutela del patrimonio scientifico e del corrispondente censimento, venne pertanto ancora discusso il 2 ottobre 1950 nella riunione a Lucca della Società italiana per il progresso delle scienze, e l'apposita sezione approvò all'unanimità un voto diretto al Ministro della pubblica istruzione per la istituzione di un ruolo di ispettori onorari incaricati del reperimento, censimento e sorveglianza del patrimonio storico scientifico nazionale.

Di fronte alle difficoltà di esercitare con gli altri organi normali una completa ed efficace tutela, si deve ritenere che l'opera volontaria di esperti appassionati, segnalati per l'amore alla scienza e la specifica competenza, in rela-

zione anche all'attività da essi svolta in determinate zone, possa dare sicuri frutti nella opera di esplorazione, di informazione e di studio dei cimeli interessanti la storia della scienza e della tecnica.

Per tutti questi motivi, ed anche in considerazione del fatto che la creazione di questo ruolo di ispettori onorari, come si rileva dalla relazione governativa, non comporta alcun aggravio al bilancio dello Stato, poiché all'articolo 4 della presente legge è detto che l'ufficio degli ispettori è gratuito, salvo le indennità di missione quando il Ministero della pubblica istruzione riterrà opportuno incaricare questi ispettori di portarsi in una determinata località, io ritengo che la legge sia meritevole di attenzione e di approvazione, da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei fare una semplice osservazione. Noi siamo d'accordo su tutto quanto ha detto il relatore; ma per rendere efficace ed effettiva l'istituzione di questo ruolo, è necessario che gli stanziamenti per questa attività, soprattutto quelli relativi agli ispettori bibliografici e degli scavi, siano aumentati, non tanto per un compenso da dare agli ispettori stessi, quanto per dare ad essi la possibilità di disimpegnare concretamente il loro compito.

Io, per esempio, da una decina d'anni sono ispettore bibliografico in una zona di 27-30 paesi. Praticamente, talvolta si fa qualche giro, per lo più a spese proprie. Ma, specialmente dopo la guerra, una quantità di piccole biblioteche private o comunali, danneggiate o distrutte, avrebbero richiesto un efficace aiuto da parte del Ministero. Qualcuno ha provveduto per proprio conto; noi però non possiamo partire da questa situazione eccezionale. Noi desideriamo — e presentiamo questo nostro desiderio sotto forma di ordine del giorno — noi desideriamo, dicevo, un riordinamento ed anche maggiori stanziamenti per dar modo agli ispettori degli scavi antichità e belle arti, delle biblioteche e per la ricerca e conservazione di documenti storici, di disimpegnare in maniera più organica il compito ad essi demandato. Anche di recente intorno a Campobasso, intorno ad Isernia — per limitarmi alla regione abruzzese — si sono ritrovati molti materiali, e la insufficienza degli stanziamenti ha pregiudicato la possibilità di salvaguardarli.

Pertanto ci associamo alla relazione ed esprimiamo il voto che ho detto, voto che si concreta in un ordine del giorno del seguente tenore:

« La VI Commissione, discutendosi il disegno di legge n. 364, invita il Governo ad aumentare gli stanziamenti necessari per dare la possibilità agli ispettori onorari degli scavi, antichità e belle arti, delle biblioteche e per la ricerca e conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica, di disimpegnare con maggiore efficacia il loro mandato ».

PITZALIS. Sono d'accordo sull'ordine del giorno del collega Sciorilli Borrelli per questa ragione particolare: che se si esamina bene l'attività che svolgono attualmente gli ispettori onorari, vediamo che è limitatissima, appunto perché essi non hanno possibilità di muoversi, in quanto non si possono corrispondere loro le indennità che sono necessarie per vigilare assiduamente e attentamente sul settore demandato alla loro competenza. In realtà, la qualifica di ispettore onorario adesso è quasi un titolo onorifico da apporsi sul biglietto da visita. Perché se effettivamente l'ispettore onorario potesse svolgere quell'attività che gli è demandata per competenza, non accaderebbe quello che accade: ogni giorno in Italia avvengono scoperte, si fanno ritrovamenti di cose antiche, cimeli, ecc., e nessuno si occupa neanche di segnalare questi ritrovamenti al sopraintendente.

Per quanto riguarda il settore delle biblioteche, si è recentemente provveduto a un riordinamento, scindendo l'ufficio del sopraintendente bibliografico da quello di direttore di biblioteca, al quale fino a poco tempo fa era connesso. In tal modo la vigilanza dei sopraintendenti bibliografici può esplicarsi più proficuamente nel settore di loro competenza. Lo stesso non accade nel settore delle antichità, dove l'ufficio di sopraintendente è molte volte collegato con altri uffici, per cui il sopraintendente può meno agevolmente occuparsi della vigilanza e del controllo che sono particolarmente demandati alla sua competenza.

In questo campo bisognerebbe dare agli ispettori onorari maggiore libertà di movimento, rimborsando almeno le spese immediatamente, mentre ora essi se le vedono a volte rimborsare a distanza di due o tre anni, quando la moneta che hanno speso è così svalutata che non si riprendono neanche le spese effettive.

In questo senso ritengo che con un invito al Governo si possa ottenere che questi fondi in bilancio siano più largamente stanziati e

più equamente distribuiti per l'espletamento di queste missioni di vigilanza.

FABRIANI. Credo non sia inutile un voto del genere, quando per i sopraintendenti ai monumenti, che hanno alle loro dipendenze delle vastissime zone — mi riferisco per esempio agli Abruzzi e Molise —, sono stanziate 50 mila lire l'anno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VETRONE, *Relatore*. Non ho nessuna obiezione sull'ordine del giorno che l'onorevole Sciorilli Borrelli desidera presentare; anzi, sono pienamente d'accordo, per incrementare e potenziare il lavoro di questi nuovi ispettori. È una questione di carattere finanziario, perché si tratta di aumentare la somma stanziata nel capitolo riguardante le missioni, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La diligentissima relazione dell'onorevole Vetrone mi esime dall'aggiungere altro. A me pare sia una necessità la creazione di questo ruolo di ispettori onorari per la ricerca e la conservazione di tale materiale.

Quanto all'ordine del giorno, devo fare le consuete riserve. Se dovessi adoperare una frase che si usa in Assemblea, direi che, come individuo, sarei lietissimo che i fondi venissero aumentati. Purtroppo dobbiamo fare i conti con il Tesoro. Aggiungo però che, previo accordo col Tesoro, sono perfettamente d'accordo per questo aumento di fondi.

Mi pare però che l'ordine del giorno non sia chiaro. In esso si chiede un aumento degli stanziamenti « per dare la possibilità agli ispettori onorari... di disimpegnare con maggiore efficacia il loro mandato ». Resti ben chiaro che gli ispettori svolgono un ufficio completamente gratuito: e che con quelle parole noi intendiamo che si aumentino i fondi per la ricerca obiettiva, non per il compenso a questi ispettori.

SCIORILLI BORRELLI. Siano almeno rimborsate le spese!

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le spese sono già comprese. L'articolo 4 stabilisce che essi hanno una competenza ristretta al loro comune di residenza. Possono chiedere l'autorizzazione per effettuare sopraluoghi fuori della propria residenza, nel qual caso hanno diritto all'indennità di missione nella misura spettante ai funzionari di grado sesto, gruppo *A*, che è uno dei gradi più elevati.

SCIORILLI BORRELLI. Io citavo la mia esperienza, poiché da dieci anni faccio l'ispettore. Praticamente succede che uno non si mette né a chiedere, né a sollecitare. Le stesse persone incaricate non se ne occupano.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tradotto in formula giuridica, che cosa si chiede?

VETRONE, *Relatore*. Che si aumentino i fondi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rimane però fermo che questi fondi si spendono previa richiesta e dietro autorizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sciorilli Borrelli che reca anche la firma dell'onorevole Vetrone, del quale do nuovamente lettura:

« La VI Commissione, discutendosi il disegno di legge n. 364, invita il Governo ad aumentare gli stanziamenti necessari per dare la possibilità agli ispettori onorari degli scavi, antichità e belle arti, delle biblioteche e per la ricerca e conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica, di disimpegnare con maggiore efficacia il loro mandato ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

In ogni località, in cui sia ritenuto opportuno, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione uno o più ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti e cimeli di particolare interesse per la storia della scienza e della tecnica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore, con il quale si aggiungono alla nona riga, dopo le parole: « pubblica istruzione », le altre: « o ai so-

praintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi ».

VETRONE, *Relatore*. Onde fugare una certa gelosia che sembra sia sorta in seno alla Direzione generale delle accademie e belle arti, ho presentato l'emendamento ora letto, emendamento già concordato con la Direzione generale dell'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere confermati. Anche prima della scadenza dei tre anni essi potranno essere dispensati dall'Ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART.4.

L'ufficio degli ispettori è gratuito. Essi hanno diritto alla indennità di missione, nella misura spettante ai funzionari di grado VI, gruppo *A*, dell'Amministrazione statale per i sopraluoghi che effettueranno fuori della propria residenza previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, purché non si tratti di funzionari dello Stato ai quali si applicano le norme generali vigenti in materia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà fare consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detiene per ragioni del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore. Il Ministero provvederà affinché siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.

ERMINI. Domando una spiegazione. Allo inizio del secondo comma si dice che l'erede dell'ispettore ha l'obbligo di riconsegnare gli oggetti che il defunto deteneva per ragioni di ufficio. Non capisco la ragione di questa disposizione: l'eredità non ha mai conferito la proprietà dei beni che non erano di proprietà del defunto. Ci mancherebbe altro che l'erede non riconsegnasse gli oggetti affidati all'ispettore!

BARTESAGHI. Forse l'erede si potrebbe ritenere continuatore del defunto.

GAUDIOSO. Nella legislazione sugli archivi di Stato, nel regolamento del 1911, è previsto che il funzionario degli archivi locali, o sopraintendente o direttore, non appena a cognizione del decesso di una persona che riveste cariche pubbliche, interviene *de jure* e pone il fermo a tutto quello che c'è nello studio del defunto, appunto per fermare i documenti che possono essere in possesso della famiglia, lasciati dal defunto in corso di studio. C'è quindi un precedente.

VETRONE, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Ermini che anche a me ha fatto meraviglia questa disposizione riguardante l'erede dell'ispettore. Ma ho trovato nella legge che ho richiamato, quella del 1937 riguardante il ruolo degli ispettori onorari per gli scavi, antichità e belle arti, un'uguale dizione.

MARCHESI. Certe cose è bene ripeterle.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa non è una formula necessaria e indispensabile: è una formula *ad abundantiam*. Siccome si tratta di mobili, e voi sapete che nel nostro ordinamento il possesso in fatto di mobili vale titolo, questa disposizione serve ad evitare un'eventuale azione di rivendica da parte dello Stato dei mobili che non sono dell'erede; serve, in altre parole, a far sapere all'erede che c'è un obbligo di consegna immediata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Malagugini ed altri: Modalitá per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale. (368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Malagugini, Vetrone, Lozza. Modalità per l'applicazione dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale.

Era stato richiesto il parere della Commissione Interni Ma essendo trascorsi i termini di tempo fissati dal Regolamento, si deve intendere che quella Commissione abbia rinunziato ad esprimere il suo parere.

L'onorevole Scaglia Giovambattista, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCAGLIA GIOVAMBATTISTA, *Relatore*. L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 285, stabiliva che i presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado fossero promossi, per merito comparativo, al grado V, nell'aliquota di un decimo dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di istituto; analoga disposizione regolava il passaggio al grado VI dei direttori di scuole secondarie di primo grado.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, portava la suddetta aliquota da un decimo a un quarto e nel contempo unificava, ai fini della promozione al grado V, i ruoli dei presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.

Durante la discussione, alla Camera, di questo provvedimento di legge, fu fatta osservare la opportunità di attuare una misura analoga, cioè l'unificazione dei ruoli, per i direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale. Venne anzi in questo senso presentato un emendamento, che però il Ministro pregò di ritirare per non ritardare l'approvazione della legge, che diversamente sarebbe dovuta tornare al Senato. L'emendamento allora venne trasformato in ordine del giorno.

Siccome però il semplice ordine del giorno non è sufficiente ad autorizzare l'attuazione in forma amministrativa del provvedimento, si è resa necessaria la presentazione di una apposita proposta di legge, la quale è giustificata dalle seguenti considerazioni: alla maggior parte delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è aggregata una scuola di avviamento alla quale è preposto lo stesso direttore; i direttori di scuola tecnica sono scelti tra i migliori direttori di scuola di avviamento; lo scrutinio dei promovibili, se fatto a ruoli distinti, recherebbe un grave svantaggio ai direttori di scuole tecniche rispetto ai direttori di scuole di avviamento; infatti, mentre da una parte i primi, che hanno maggiori titoli alla promozione, sono in numero notevolmente superiore ai posti disponibili, per i direttori delle scuole di avviamento si verifica invece che gli scrutinabili sono addirittura — come è documentato nella relazione proposta al progetto di legge — in numero inferiore ai posti ai quali potrebbero essere promossi: sono infatti 82 contro 83 posti. In questa condizione la commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948 dovrebbe promuovere in massa tutti gli scrutinati, senza applicare criteri di merito comparativo, come è espressamente richiesto. La unificazione dei ruoli dei direttori di scuole tecniche, scuole professionali femminili e scuole di avviamento permette di fare una scelta non più a ruoli separati, ma di considerare in un ruolo unico tutti questi direttori, dando quindi la possibilità di far posto alla promozione dei direttori delle scuole tecniche, che spesso sono i migliori tra i direttori delle scuole di avviamento, in una proporzione più equa.

Ritengo quindi che la proposta di legge sia più che giusta, non solo per i precedenti richiamati, non solo come perfezionamento formale di un principio che la Commissione e la Camera stessa avevano già accettato, ma anche per il fatto che le persone alle quali la proposta si riferisce, si trovano in una situazione che è veramente di disagio e di ingiustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono pienamente favorevole alla proposta di legge perché essa conferma un ordine del giorno approvato nella passata legislatura e su cui il Governo concordava.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale.

In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado VI, i

quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Ermini: Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio. (452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

Prego lo stesso proponente, onorevole Ermini, di svolgere la relazione.

ERMINI, *Relatore*. Come è noto, l'articolo 164 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore stabilisce che gli esami di profitto e di laurea o diploma si danno in due sessioni, la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese innanzi all'inizio del nuovo anno accademico; e la disposizione aggiunge che non è consentita alcun'altra sessione d'esami.

Malgrado l'esistenza di questa legge, risale ormai *ab immemorabile* la richiesta da parte degli studenti di avere un prolungamento della sessione autunnale nel mese di febbraio, e di anno in anno, a secondo se prevalgono le pressioni della classe studentesca o le resistenze delle università, la sessione viene o non viene concessa. Io ricordo che già ai tempi in cui ero studente, questa sessione veniva concessa, ma ogni anno c'era l'agitazione studentesca. Vi è stato poi un periodo piuttosto lungo, di sette, otto anni, nel primo periodo fascista, nel quale questa sessione non fu più accordata. La concessione è stata ripresa nel 1934-1935. Sta di fatto che negli ultimi anni, dal 1945 ad oggi, la sessione di esami di febbraio è stata sempre concessa. In che modo? È stata concessa dall'esecutivo attraverso una circolare o un'ordinanza, in un modo, cioè, che a me appare non corretto da un punto di vista giuridico. Si è fatta cioè eccezione a una legge che esplicitamente vieta altre sessioni di esami con una ordinanza o con una circolare. Ora ritengo sia il caso di chiarire questa situazione, sia per evitare le agitazioni degli studenti, sia per evitare che il potere esecutivo sia costretto di anno in anno a ledere la legge con un suo provvedimento. Ecco il motivo della mia proposta di legge.

Essa consiste nei seguenti punti. Si concede l'appello di febbraio, che però viene considerato, per non ledere esplicitamente il principio delle due sessioni, come una continuazione della sessione di ottobre: si tratta di un terzo appello di quella sessione, tanto più che la legge stabilisce che gli appelli d'esami sono almeno due, ma possono essere anche tre. È quindi un appello distanziato. La richiesta degli studenti, a mio parere, ha una base giusta, entro certi limiti. Gli studenti osservano che i corsi sono diventati più pesanti; e non c'è dubbio che sia così, poiché si sono aggiunte altre materie d'esame. L'abbiamo fatto noi stessi con una legge recente per la facoltà di medicina. Essi chiedono solo di poter dilazionare queste prove nel tempo, per prepararsi meglio. Io mi riferisco agli studenti diligenti di cui dobbiamo tener conto in modo particolare. In realtà, esistono facoltà che hanno un numero enorme di fuori corso, perché non si riesce nel numero di anni prestabilito a sostenere tutti gli esami, neanche da parte degli studenti più diligenti. Mi pare quindi giusto dare questa agevolazione che permetterà loro di prepararsi anche meglio.

Le università si oppongono perché non vogliono sia disturbato il regolare svolgimento dei corsi. Nel periodo degli esami lo studente non può più frequentare, e il corso si svolge stancamente, se non resta addirittura sospeso come a volte succede, perché il professore deve fare l'esaminatore anziché il docente.

E allora la mia proposta è questa: di considerare l'esame di febbraio come un ultimo appello, il terzo, della sessione di ottobre, sicché non si potrà ripetere a febbraio l'esame eventualmente fallito a ottobre; di limitare, la durata della sessione di febbraio, consentendo che si sostenga un solo esame, in modo da disturbare il meno possibile il regolare andamento dei corsi. In questo modo da un lato si viene incontro al desiderio degli studenti concedendo per legge, senza che vi siano dubbi, l'appello di febbraio; dall'altro si limita ad uno il numero degli esami che lo studente può sostenere.

Poiché si comprende che lo studente non riesca a dividere tra luglio e ottobre tutti gli

esami, che per alcuni anni sono anche cinque, gli sia consentito di dare un esame a febbraio. Ad ogni modo si considera che la sessione di febbraio non possa durare più di quindici giorni, cioè dal 1° al 15 febbraio, cosicché non vi sarà una sospensione totale dei corsi, per un mese, un mese e mezzo come è avvenuto finora, ma solo una breve sospensione.

Questo è il contemperamento che ho trovato, e queste norme sono contenute nel primo articolo della proposta di legge.

Nel secondo articolo si introduce una disposizione transitoria. Non mi è parso equo imporre questo limite di un solo esame agli studenti che attualmente sono in corso e che già hanno predisposto il loro piano di studi, per cui la limitazione di un solo esame dovrebbe andare in vigore solo per coloro che si iscrivono quest'anno per la prima volta all'università.

Mi è stata inoltre fatta una segnalazione da parte degli studenti, e cioè che vi sono dei laureandi — e la sessione di febbraio preme particolarmente ai laureandi — i quali, se non potessero ripetere gli esami a febbraio, perderebbero la possibilità di conseguire la laurea allora, e potrebbero farlo solo a distanza di diversi mesi. Essi osservano che non conoscevano questa legge, la quale viene ad anno accademico già iniziato, e che l'anno scorso fu concesso agli studenti di poter dare a febbraio anche l'esame eventualmente fallito a ottobre ma non sostenuto a luglio. Ora, coloro che si trovano con una prova di esame fallita a ottobre e la tesi già pronta non potrebbero con questa legge, dal momento che l'appello di febbraio viene considerato il terzo appello di ottobre, ridare l'esame fallito ad ottobre. Nella disposizione transitoria che prevede che il limite di una sola prova entri in vigore soltanto per gli studenti che si iscrivono quest'anno e non per quelli già iscritti, io vorrei anche aggiungere che è permesso nel febbraio del 1954, e solo nel febbraio del 1954, ripetere l'esame eventualmente sostenuto con esito negativo nella sessione autunnale per la prima volta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTESAGHI. Questa proposta di legge — mi consenta l'autorità del professore Ermini di dirlo molto modestamente e sommessamente — non mi trova quasi per nulla favorevole, per una considerazione. Già il limite posto nella proposta di legge, di un solo esame nella sessione di febbraio, mi pare che denoti l'avvertimento dell'inconveniente che tale sessione rappresenta.

In un volumetto pubblicato dal Pasquali: *Storia dello spirito tedesco attraverso le memorie di un contemporaneo*, vi sono delle osservazioni veramente molto acute. Si va dando, secondo il giudizio del Pasquali a tutto danno degli studi, un peso sempre più prevalente all'esame negli studi universitari, in confronto ad una consistente e accrescente acquisizione di cultura. L'andare incontro a questo desiderio di facilitazioni da parte degli studenti nell'affrontare gli esami, aggrava questo inconveniente, perché induce lo studente universitario a farsi un programma in modo da poter studiare la materia del singolo esame in prossimità dell'esame stesso, con una preparazione *ad hoc*, e quindi ad isolare la materia e a concepire l'esame con la mentalità dell'alunno della scuola media anziché dello studente universitario. Mi sembra che attraverso questa agevolazione che permette allo studente di diluire gli esami preparandone uno per volta, si facilita una certa frammentazione della materia degli studi universitari e un certo inscatolamento della mentalità dello studente universitario, materia per materia, a seconda che gli occorra per affrontare il singolo esame. Non dico che senza tale agevolazione questo inconveniente non esista; ma certo da essa deriva un aggravarsi dell'inconveniente, in quanto si favorisce questa mentalità dello studente che nell'affrontare gli studi universitari si preoccupa non tanto della cultura che deve assimilare, quanto di sostenere con buon esito il singolo esame, dimenticando poi al più presto, una volta dato l'esame, la materia che ha studiato per quella necessità immediata.

LOZZA. In linea di massima, concordo con la relazione dell'onorevole Ermini. Bisogna dar modo agli studenti di poter studiare con calma e serenità, alle università di poter funzionare e ai professori di poter fare lezione. Io parto sempre da questo principio: non costringere gli studenti a dare gli esami in un dato periodo, ma dar modo allo studente di preparare l'esame seriamente e di affrontarlo solo allora. Il relatore ha tenuto conto di queste esigenze, tanto che al secondo comma dell'articolo 1 limita ad uno il numero degli esami che si possono sostenere a febbraio; si è preoccupato che le università possano funzionare e i docenti insegnare.

Io vorrei si venisse incontro a una esigenza espressa dall'Associazione degli studenti e compresa anche da noi: quando uno studente si mette seriamente a preparare la tesi di laurea, finisce col dover trascurare gli esami,

giacché se interrompe la preparazione della tesi per preparare gli esami, ciò va a detrimento della tesi stessa. Se lo studente rimanda la laurea a febbraio per meglio elaborare la tesi, può darsi che egli abbia da sostenere più di un esame; per cui io penso che, se nel secondo comma si vuol porre un limite, tenendo conto in generale del piano di studi, sarebbe bene dire che è consentito dare due esami anziché uno solo. Questo non tanto perché noi vogliamo aggiungere un altro esame, dal momento che nella proposta si parla di un solo esame, ma per venire effettivamente incontro alla serietà di preparazione degli studenti. È questa l'unica estensione che vorrei fare, proponendo un emendamento in tal senso. Se esso non venisse accettato, mi troverei d'accordo con tutto quanto il relatore ha detto.

D'AMBROSIO. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Lozza, e ho preparato anch'io un emendamento per portare da uno a due gli esami che si possono sostenere a febbraio, perché se si concede il terzo appello, o lo si concede dando la possibilità di sostenere un minimo di esami, oppure tanto vale abolirlo del tutto. Un esame indubbiamente è troppo poco. Uno studente che deve preparare la tesi, dedica a questa tutto il tempo e finisce per trascurare qualche esame, rimandandolo a febbraio.

NICOSIA. La questione degli esami di febbraio è annosa e l'iniziativa dell'onorevole Ermini effettivamente viene a favorire la risoluzione di questo problema. L'impostazione da lui data è chiara e accettabile, specialmente per quanto riguarda l'articolo 2, dove è detto che queste disposizioni valgono solo per gli studenti che si iscrivono per la prima volta all'università nel 1953-54.

Però vorrei fare delle osservazioni al proponente. Innanzi tutto mi sembra troppo breve il periodo dal 1° al 15 febbraio, anche perché, se si accoglie l'emendamento Lozza-D'Ambrosio per portare a due il numero degli esami, in quindici giorni non è possibile presentarsi a due esami. Propongo pertanto un emendamento, perché tale periodo sia portato dal 1° al 25 febbraio.

C'è da considerare che ogni anno si va a finire ai primi di marzo. L'onorevole Ermini ha già accennato alle famose circolari ministeriali che si sono succedute dal 1947 fino all'anno scorso. In esse c'è stata una enorme disparità: le prime parlavano addirittura di sessione, per cui si sono concessi due appelli; poi nel 1949-1950 vi è stato un solo appello.

Proprio questa disparità ha provocato la reazione degli studenti, alla base della cui agitazione sta appunto il fatto che negli ultimi anni è stato concesso un solo appello. Per di più l'interpretazione era lasciata ai presidi di facoltà, per cui è accaduto, per esempio, che nella facoltà di giurisprudenza, dato il numero enorme degli studenti, si concedevano due appelli, a volte anche tre appelli nello stesso mese di febbraio; nella facoltà di ingegneria si è concesso addirittura l'esame mensile di aprile; mentre nelle facoltà più disciplinate, per esempio nella mia — io sono laureando in medicina — vi è stato un solo appello.

Quindi, per quanto riguarda la concessione di un solo appello, non mi pare opportuno inserire nella legge una norma così tassativa. È meglio concedere due appelli, o almeno due chiamate.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Purtroppo a questo si arriva.

NICOSIA. Le organizzazioni studentesche — l'onorevole Lozza ne sarà informato — accennano addirittura a una modifica dell'articolo 164 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, perché si dia una sessione di febbraio. Non arriviamo a tanto. Io ho presentato un ordine del giorno nel corso del dibattito che si è svolto sul bilancio della pubblica istruzione. Ora non lo ripresento in Commissione, ma mi riservo di ritornarci sopra quando sarà presentato il progetto di legge per gli esami di Stato, magari con una iniziativa di carattere parlamentare. Si tratta di una questione da affrontare in un secondo momento. Io sono convinto dell'opportunità della terza sessione di febbraio.

Frattanto presento i seguenti emendamenti.

Al primo comma dell'articolo 1, anziché dire « tra il 1° e il 15 febbraio », sostituire « tra il 1° e il 25 febbraio ». Al posto di « un appello di esami », sostituire « due appelli di esami ». Allo stesso articolo 1 sopprimere il secondo comma. In linea subordinata accetto l'emendamento Lozza-D'Ambrosio.

DELLA SETA. Per ragioni strettamente pedagogiche, in linea di principio io sono contrario alla sessione di febbraio, perché essa turba l'andamento degli studi, sia per i docenti come per i discepoli. Questo in linea di principio. Però comprendo come le mutate condizioni della scuola possano portare a questo temperamento.

Io desidero a questo punto avere un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario, riguardo a due quesiti che mi sono stati posti dagli studenti e che sono prospettati anche

dalle segreterie. Gli studenti che sono esonerati dal pagamento delle tasse per provate disagiate condizioni economiche o per i voti riportati, hanno diritto di usufruire di questa disposizione?

ERMINI, *Relatore*. Certamente.

DELLA SETA. Ora accade che coloro che usufruiscono di una borsa di studio si sentono dire che essi devono espletare gli esami nelle due sessioni di luglio e di ottobre e non possono avvantaggiarsi dell'appello di febbraio.

Desidero quindi che anche questo punto venga chiarito.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ho molto apprezzato quello che ha detto l'onorevole Bartesaghi, che ha voluto riportare la Commissione a un principio didattico veramente interessante e profondo. Penso però che egli abbia obbedito più a un criterio di carattere, diciamo, ideale, che alla realtà stessa. Io vorrei dire che la proposta dell'onorevole Ermini viene incontro a questa realtà, introducendo dei limiti, cioè avviando lentamente alla normalità la scuola universitaria.

Il poter dare un esame a febbraio rappresenta una valvola di sicurezza per un ritardatario, per un infortunato, se vogliamo, e a questo proposito io sarei dell'avviso di accettare la proposta di legge così come è, limitando a uno solo il numero degli esami, oltre a quello eventuale di laurea, proprio perché non si abbia l'impressione, onorevole Nicosia, che a poco a poco questo appello di febbraio diventi una sessione regolare di esami, impressione che si é venuta un pò per volta a formare nella mente degli studenti, contro le attuali prescrizioni legislative.

TRABUCCHI. Indubbiamente questo problema degli esami di febbraio è interessante, specie per le facoltà scientifiche, dove si esige che gli studenti frequentino le lezioni ed assistano con tranquillità di spirito (questa non è retorica) allo svolgimento dei corsi. Se essi per tutta la prima metà dell'anno accademico pensano all'esame di febbraio, non frequentano i corsi regolarmente come desideriamo. Non è solo per quel breve periodo dal 1° al 15 o dal 1° al 25 febbraio che gli studenti vengono distolti dalle lezioni, ma per tutto il periodo dal 1° novembre alla metà di febbraio. Questa è la realtà. Quindi il problema è decisamente molto grave, e io personalmente sono contrario all'idea che si debba codificare l'inserimento in maniera ufficiale di questo esame di febbraio nel nostro ordinamento degli studi, per le ragioni che ho detto.

Riconosco però la necessità di essere aderenti alle condizioni attuali delle nostre università. Noi speriamo che queste condizioni mutino e si arrivi ad una disposizione generale, che è più psicologicamente efficace, per cui gli studenti abbiano la possibilità di sostenere gli esami quando sono preparati, sempre, durante i corsi. Ma tutto questo va organizzato in un nuovo sistema degli studi. Per ora, data la premura che vi è per questa proposta di legge, vorrei che fosse considerato un emendamento all'articolo 1 il cui primo comma dovrebbe essere così modificato:

« Ferme restando le due sessioni ecc., il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a concedere di anno in anno presso le università e gli istituti d'istruzione superiore un appello di esami ecc.... ».

Tutto il resto rimarrebbe uguale. In questo modo, mentre non è definitivamente codificata questa sessione di febbraio, di anno in anno, finché permangono le attuali condizioni di studio e finché il Ministro non sentirà di avere autorità sufficiente per imporre questa decisione alla scolaresca, si avrà la possibilità di agire secondo legge e non in contrasto con quella che è la legge vigente.

Voterò pertanto favorevolmente alla proposta di legge, solo se sarà inserita la clausola che ho suggerito.

MARZANO. Seguendo il suggerimento dell'onorevole Trabucchi, si andrebbe incontro a un grave inconveniente: si creerebbe un dissidio tra studenti e Ministro; i primi si agiterebbero e il Ministro dovrebbe concedere la sessione. Anche per non mettere il Ministro in questa condizione di inferiorità — uso questa frase, perché spesso la forza brutale supera tutto quello che può essere ragionevolezza — per evitare, in altre parole, che il Ministro, di fronte agli scioperi, alle agitazioni studentesche, debba aderire alla volontà degli studenti, non ritengo conveniente la dizione suggerita dall'onorevole Trabucchi. C'è anche da considerare l'indecisione in cui si troverebbero gli studenti, i quali non saprebbero ancora, quando iniziano l'anno scolastico, se avranno oppure no la sessione di febbraio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ERMINI, *Relatore*. Dalla discussione è emersa chiaramente l'esistenza di due posizioni: la prima arriva a dire che non si dovrebbe concedere nessun appello a febbraio, ma poi, per la necessità di aderire a quella che è la reale situazione, è disposta a conce-

dere questo appello nei limiti più ristretti possibili. La seconda, invece, ritiene che si debba concedere la sessione di febbraio con due appelli, piuttosto prolungata, come è oggi.

Io vi dirò che questa proposta di legge è stata molto ponderata; ho avuto opposizioni e proteste da parte di qualche università perché si introduce definitivamente l'esame di febbraio; ho avuto plausi da qualche associazione studentesca, perché, sia pure in determinati limiti, si evita che gli studenti rimangano incerti fino all'ultimo momento riguardo a questa sessione e si facilita a loro la predisposizione del proprio piano di studi. Ma ho avuto anche proteste da parte di altre associazioni studentesche per i limiti che vengono posti.

Restare nella situazione attuale non è possibile. Sono ormai diciotto anni che si concede ininterrottamente l'esame di febbraio.

Questa situazione di fatto contrasta con la legge, per cui mi pare sia necessario regolarla legislativamente. Per togliere gli studenti dall'incertezza riguardo alla sessione di febbraio, per evitare le agitazioni studentesche che si ripeteranno ogni anno, non ritengo opportuno — e qui mi rivolgo all'onorevole Trabucchi — di dare al Ministro questa autorizzazione. Una prima formulazione era proprio questa: « È data autorizzazione al Ministro... ». Ma poi lo stesso Ministro mi ha osservato: « Perché volete mettere l'esecutivo in questa difficoltà tutti gli anni? Se volete che questa sessione ci sia, ditelo esplicitamente ».

Il giorno in cui si riuscirà ad organizzare meglio gli studi, e questa sessione sarà diventata inutile, si abolirà. Ma oggi è indispensabile. Noi facciamo questa legge, in modo che, non con ordinanze, non con un atto di benevolenza da parte del Ministro viene concesso l'esame, ma per legge.

Si propone di portare a due il numero degli esami. Ma indurre gli studenti a preparare due esami, vuol dire non farli venire a lezione neppure a gennaio, anzi, neppure a dicembre; vuol dire che fino a marzo non si riuscirà ad iniziare regolarmente i corsi; poi ci sono le vacanze di Pasqua, quindi il pre-esame di luglio, e i corsi non si svolgono. Il massimo che si può accordare, secondo me, è quello che io ho proposto: ridurre cioè i due appelli di febbraio ad uno solo, come integrazione della sessione di ottobre, con possibilità di sostenere una sola prova di esame. Questo però non per gli studenti che sono già in corso, ma per quelli che verranno, i quali sapranno fin da principio che a febbraio è possibile dare un solo esame.

Nella proposta di legge si dice che l'appello può durare dal 1° al 15 febbraio. Dato che normalmente la sessione con due appelli dura un mese, trattandosi di un solo appello, esso durerà quindici giorni. Ma questo non è un termine categorico. Io l'ho posto per limitare quanto più possibile il danno per lo svolgimento dei corsi. Se però in una università l'appello dovesse durare 16, 18 o 20 giorni, non succederà niente. Se nella legge ponessimo che esso deve durare un mese — mi suggerisce l'onorevole Marchesi — certamente durerebbe due mesi.

Io prego vivamente i colleghi di non insistere sui due esami, tanto più che gli studenti attualmente in corso non hanno nessun danno da questa norma. La disposizione vale solo per i nuovi iscritti. Io riconosco che i corsi sono diventati pesanti, che è opportuno distribuire gli esami in tre periodi dell'anno; ma si deve anche riconoscere che è ormai ora di dare ai docenti la possibilità di svolgere quanto più è possibile regolarmente il loro corso che oggi non possono svolgere a causa di questi esami di febbraio. Quindi sono contrario ai due appelli perché ritengo dannoso concederli proprio nel periodo in cui si lavora di più, dato che il lavoro comincia nel gennaio: un appello solo è un danno ridotto a metà. Sono anche contrario a concedere due esami, perché in tal caso già a dicembre non vedremmo più ai corsi gli studenti, poiché preparerebbero gli esami. Si parla del periodo dal 1° al 15 febbraio, ma è un periodo indicativo. Nessun Ministro certo dirà alle università che gli esami fatti il 17 o il 18 febbraio non hanno valore.

Per la mia vecchia esperienza universitaria, prego i colleghi di accogliere la proposta di legge come è: essa va contro il mio spirito che è piuttosto rigido per quanto riguarda le università, ma riconosco d'altra parte che è necessario regolare questa materia in qualche modo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema certo non è semplice, perché vi sono due tendenze nettamente contrastanti: quella dei professori che non vogliono interrompere il ciclo normale delle lezioni, della quale si è fatto molto autorevolmente eco il collega Della Seta; e quella degli studenti che vogliono sia concesso questo appello di febbraio. Dipenda dal numero degli esami che gli studenti devono sostenere, oppure dal numero stesso degli studenti, o si tratti proprio di una spinta che viene da fatti, dalle cose, dagli uomini, certo è che sin dal 1917 si nota questa esigenza della sessione di

marzo. Da allora sono passati ormai 36 anni. Io ricordo che trenta anni fa, quando ero studente, c'era ogni tanto uno sciopero per la sessione di marzo, che il Ministro concedeva all'ultimo momento. Questo tira e molla dura tuttora nelle università. Io mi rendo conto della esigenza didattica di cui si è fatto espressione l'onorevole Trabucchi. In alcune facoltà come quelle scientifiche, è necessaria la tranquillità, la serenità degli studenti. Ma come si può dividere il campo tra le facoltà scientifiche e quelle di scienze morali? Come non si può non tener conto di questa spinta che viene dagli studenti?

Onorevole Trabucchi, meglio non dare al Ministro questa facoltà, perché il Ministro ne userà tempestivamente e intempestivamente. Il giorno in cui non ci saranno agitazioni studentesche non ne userà; l'agitazione verrà all'ultimo momento ed egli sarà costretto ad usarne. È meglio che si regoli la materia con una legge in questi limiti ristretti; e io sono d'accordo con l'onorevole Ermini che sono limiti ristretti, perché si concede un solo esame. Nella proposta di legge si parla del periodo dal 1° luglio al 15 febbraio: ma questi non sono termini perentori, sono termini ordinatori. Nessun Ministro annullerà l'esame sostenuto, per esempio, il giorno 16. Anche nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, si dice che la sessione di esami dura un mese, ma in moltissime università dura due mesi. L'appello di febbraio durerà finché sarà necessario. Nella legge si parla di quindici giorni perché vi è un solo appello, e quindici giorni sono la metà del termine stabilito per la sessione.

Io prego vivamente la Commissione di lasciar fermo un solo esame, tanto più che la norma andrà in vigore dal febbraio 1955, non dal febbraio prossimo: in questo modo turbiamo il meno possibile lo svolgimento dell'anno accademico. Rivolgo quindi la preghiera ai colleghi che hanno presentato emendamenti, di ritirarli, perché dovrei esprimere parere contrario, e desidererei che l'onorevole Trabucchi non insistesse sul suo emendamento per le ragioni che ho esposte.

Devo una risposta all'onorevole Della Seta per i due quesiti relativi all'esonero dalle tasse e alle borse di studio. Una volta stabilito per legge quest'appello di febbraio, non c'è dubbio che tanto gli esonerati dalle tasse, quanto i concessionari di borse di studio, hanno il diritto di beneficiare di questo appello col computo normale degli esami. Non passato ciò non era possibile perché questo appello non era contemplato nella legge: ecco perché si era ricorso al prolungamento della sessione di ottobre.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Ferme restando le due sessioni di cui all'articolo 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale.

In detto appello è consentito agli studenti di sostenere un solo esame di profitto, oltre a quello di laurea o diploma.

L'onorevole Trabucchi propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Ferme restando le due sessioni di cui all'articolo 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a concedere d'anno in anno presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento della sessione autunnale ».

L'onorevole Trabucchi insiste nel suo emendamento?

TRABUCCHI. Sono invece molto perplesso, perché da un lato comprendo che è giusto ciò che dice l'onorevole Resta; dall'altro non vorrei andare in qualche modo contro me stesso e soprattutto contro il tentativo che tutti vogliamo fare di portare un po' più in alto il livello delle università italiane. Per queste ragioni non insisto nel mio emendamento, ma dichiaro che voterò contro la proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicosia ha proposto di sostituire, nel primo comma dell'articolo 1, alle parole: « tra il 1° e il 15 febbraio » le altre: « tra il 1° e il 25 febbraio ». Il proponente insiste sul suo emendamento?

NICOSIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicosia ha anche proposto di sostituire, nello stesso comma, alle parole: « un appello di esami » le altre: « due appelli di esami ». Insiste?

NICOSIA. Dopo le osservazioni del Sottosegretario, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sempre l'onorevole Nicosia ha proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 1. Insiste?

NICOSIA. Su questo insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza e D'Ambrosio hanno proposto al secondo comma dell'articolo 1 di sostituire alle parole: « un solo esame », le altre: « due esami ». Insistono?

D'AMBROSIO. Insistiamo.

PRESIDENTE. Debbo allora mettere ai voti per primo l'emendamento Nicosia, soppressivo del secondo comma; se esso sarà respinto, metterò ai voti l'emendamento D'Ambrosio.

GAUDIOSO. Ma se non vi sono i due appelli, è inutile sopprimere il secondo comma.

NICOSIA. Anche con un solo appello, uno studente potrà dare il primo esame il giorno 1 e l'altro il giorno 12, ferma restando la disposizione che chi ha sostenuto a ottobre un esame, non può sostenerlo di nuovo a febbraio. Io non intacco questa disposizione.

MALAGUGINI. Tanto per questo emendamento soppressivo, quando per gli altri emendamenti che verranno in votazione, io credo di interpretare il pensiero della mia parte dichiarando che voteremo il progetto di legge come è proposto dall'onorevole Ermini, perché lo riteniamo un equo temperamento tra le esigenze degli studi e quelle degli studenti, che non sempre sono in armonia con quelle della scuola. Questo, almeno, bisognerà riconoscerlo. Io una volta pensavo che la sessione di febbraio fosse soltanto una concessione fatta agli studenti che avevano poca voglia di lavorare; attraverso l'esperienza, però, mi sono convinto che vi sono studenti che rimandano qualche esame a febbraio per eccesso di scrupolo, per perfezionare la loro preparazione. Pertanto, a mio giudizio, il temperamento contenuto nella proposta di legge Ermini risponde a tutte le esigenze e merita di essere approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nicosia soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Lozza e D'Ambrosio, che sostituisce nel secondo comma alle parole: « un solo esame di profitto », le altre « due esami di profitto ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

La disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo, entrerà in vigore a decorrere dal febbraio 1955 e non sarà applicabile agli studenti iscritti sino a tutto l'anno 1952-53.

L'onorevole Ermini propone di aggiungere all'articolo 2 un comma del seguente tenore:

«Nel febbraio 1954 possono essere ripetuti anche gli esami eventualmente sostenuti con esito negativo per la prima volta nella sessione autunnale».

FABRIANI. E nel caso di un esame sostenuto con esito negativo a luglio?

ERMINI, *Relatore*. Per questo caso non c'è discussione. La questione sorge solo per gli esami falliti ad ottobre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e che ho testè letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53. (480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 ».

L'onorevole Scaglia Giovambattista, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCAGLIA GIOVAMBATTISTA, *Relatore*. L'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore stabilisce che i diplomi conferiti dalle università ed istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifica accademica, mentre l'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di stato.

A questa disciplina, che è confermata anche dalla Costituzione, si è praticamente derogato in tutti questi anni, mediante provvedimenti provvisori, in base ai quali si è riconosciuto che le lauree hanno in alcune professioni un valore abilitante. Siccome questo sistema provvisorio si sta prolungando da parecchio tempo, già lo scorso anno, in occasione dell'ultimo provvedimento, si era avvertita l'opportunità di porre un termine. E con

la legge 4 dicembre 1952 si stabilì che gli esami di stato avrebbero dovuto riattivarsi entro il 30 aprile 1954.

Tuttavia la situazione che oggi si presenta è questa: le norme che si attendevano non sono state ancora approvate, trattandosi di norme complesse, in quanto debbono riguardare le modalità degli esami, la formazione delle commissioni esaminatrici, la misura dei relativi compensi e soprattutto il problema ancora più delicato del metodo di convalida delle abilitazioni provvisorie, concesse in base ai provvedimenti approvati negli scorsi anni. C'era in proposito durante la precedente legislatura, una proposta di legge già esaminata ed approvata dal Senato, quella dei senatori Magrì e altri, ma non è potuta giungere in porto per lo scioglimento delle due Assemblee. Per cui ora ci troviamo di nuovo vicini alla scadenza del termine che era stato stabilito, senza la possibilità di ricorrere al sistema regolare per il conferimento delle abilitazioni, col grave inconveniente che, se non si provvede in una forma provvisoria, analogamente a quanto si è fatto negli altri anni, una categoria di laureati non potrà esercitare la professione, né partecipare a pubblici concorsi nei casi in cui è richiesta l'abilitazione, né frequentare corsi di allievi ufficiali medici. In queste condizioni, il Ministro ha presentato di nuovo — e tutti dobbiamo augurarci fermamente che questo sia l'ultimo — un provvedimento analogo a quelli approvati negli anni precedenti, il quale stabilisce un nuovo termine entro il quale si presume possano essere approvate le norme che dovranno regolare questa materia.

Ritengo che la Commissione si renda conto della necessità di approvare questa legge. Nello stesso tempo mi pare che la Commissione potrà essere unanime nel chiedere che il Ministro si faccia promotore in tempo dei provvedimenti necessari perché, a tanti anni di distanza ormai dalla guerra, questa materia cessi di essere regolata con soluzioni provvisorie e anche ingiuste, in quanto creano sperequazioni.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge e nello stesso tempo invito fermamente il Governo a presentare quanto prima un provvedimento che regoli definitivamente questa materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Noi siamo costretti, come altre volte, ad approvare il disegno di legge, ma si tratta di un consenso determinato dalla situazione. Questo problema è aperto da tempo e io ritengo che, più si rimanda la soluzione, più questa divenga difficile, almeno per quanto riguarda la convalida delle abilitazione provvisorie, di cui già altre volte abbiamo discusso e che si è presentata come uno degli scogli più grossi per regolare in modo definitivo la materia.

Per queste considerazioni e per le altre esposte dal relatore, poiché non è giusto andare avanti in un modo che crea delle sperequazioni tra categorie diverse, noi riteniamo sia non solo urgente e necessario provvedere, ma che si debba anche invitare il Governo in modo non solo fermo, ma perentorio, a farsi promotore di un disegno di legge che costituisca una soluzione definitiva. Dichiariamo che, se oggi per motivi di necessità approviamo la proroga del termine, un secondo provvedimento per motivi di necessità ci troverebbe del tutto contrari.

MALAGUGINI. Mi associo pienamente alle osservazioni del relatore e del collega Natta. Non si può ulteriormente consentire che dei laureati, specialmente in medicina e in ingegneria, siano abilitati all'esercizio della professione senza affrontare l'esame che la legge prescrive.

L'appello che hanno rivolto al Governo i colleghi Scaglia e Natta mi trova pienamente consenziente e credo che tutta la Commissione debba essere d'accordo.

MARZANO. Sono pienamente d'accordo con gli oratori che mi hanno preceduto. Deve cessare lo stato di fatto attuale, che indiscutibilmente porta a gravi conseguenze.

Io desidero presentare un emendamento aggiuntivo. Il disegno di legge in esame si preoccupa dei laureati nel 1952-53. Ma questo provvedimento, come i precedenti, non si preoccupa di una categoria di laureati che non superarono l'esame di stato e che non hanno potuto usufruire di queste disposizioni, perché, trovandosi alle armi, non hanno potuto regolarizzare la loro posizione. Propongo pertanto il seguente emendamento:

« *Alla fine dell'articolo 1 aggiungere*: e ai laureati dell'immediato dopo guerra che, per non aver superato l'esame di stato, successivamente soppresso, non hanno potuto regolarizzare la loro posizione essendo alle armi ».

ERMINI. Ma questi già l'hanno l'abilitazione provvisoria.

MARZANO. Io mi riferisco a quelli che sono stati bocciati all'esame di stato. Correggo l'emendamento togliendo le parole: « dell'immediato dopo guerra ».

ERMINI. È una questione un po' delicata. Il collega si riferisce nell'emendamento anche all'abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante?

MARZANO. Mi riferisco solo ai laureati compresi nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-53.

L'onorevole Marzano ha proposto di aggiungere alla fine dell'articolo queste parole: « e ai laureati che, per non aver superato l'esame di stato, successivamente soppresso, non hanno potuto regolarizzare la loro posizione essendo alle armi ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il termine del 30 aprile 1954, di cui all'articolo 2 della legge predetta, è prorogato al 30 aprile 1955.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Per le vacanze natalizie nelle scuole.

FRANCESCHINI FRANCESCO. A conclusione di questa seduta, che è l'ultima dell'anno in corso, mi onoro, a nome di tutta la Commissione, di rivolgere i nostri auguri grati e cordiali all'onorevole Presidente, all'onorevole Sottosegretario e, per suo mezzo, all'onorevole Ministro.

Prego poi l'onorevole Presidente di voler essere autorevole e cortese interprete presso il Ministro di una richiesta che rivolgo, anche a nome di altri numerosi colleghi e alla quale spero il Ministro non vorrà rispondere negativamente, tanto più che siamo in periodo di clemenza, si chiede al Ministro di voler considerare il disagio veramente grave in cui verrebbero a trovarsi gli alunni, gli insegnanti e le loro famiglie a causa dell'inizio delle vacanze natalizie fissato il giorno 24 dicembre, anziché come in precedenza il giorno 23, per l'eccessivo affollamento e conseguente irregolare funzionamento di tutti i mezzi di comunicazione; e lo si prega pertanto di voler benevolmente disporre, ove possibile, l'anticipo delle vacanze stesse al giorno 23 dicembre per tutte le scuole. Non è un ordine del giorno, ma una cordiale preghiera che ritengo egli vorrà accogliere altrettanto cordialmente.

PRESIDENTE. Ringrazio e ricambio gli auguri, ed assicuro l'onorevole Franceschini che mi farò interprete presso il Ministro, a nome della Commissione, del suo desiderio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni e proposte di legge:

« Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza ». (363):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	42
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

«Nomina degli ispettori onorari per la ricerca e la conservazione dei documenti storici della scienza e della tecnica ». (364):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	42
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

MALAGUGINI ed altri: « Modalità per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, ai direttori di scuole tecniche, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale ». (368).

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

ERMINI: « Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio ». (452):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	41
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Abilitazione provvisoria dell'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53 ». (480):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Voti favorevoli	41
Voti contrari	3

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bartesaghi, Bernieri, Bertinelli, Bianchi Chieco Maria, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, Cavallaro Nicola, Cavallotti, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, La Rocca, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Martino Gaetano, Marzano, Moro, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Savio Emanuela, Scaglia Giovambattista, Scalia Vito, Sciorilli Borrelli, Secreto, Titomanlio Vittoria, Trabucchi, Vetrone.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI